

Art.1 - Denominazione

1.1.- È costituita la Fondazione denominata

"**FONDAZIONE GESUALDO BUFALINO - ENTE DEL TERZO SETTORE**" in forma abbreviata "**FONDAZIONE GESUALDO BUFALINO - ETS**".

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono subordinati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La Fondazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

1.2.- La Fondazione ha sede legale in Comiso, Piazza delle Erbe n.13 presso l'antico Mercato Casmeneo; l'eventuale modifica della sede legale potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, purché rimanga nell'ambito del Comune di Comiso.

Art. 2 - Principi fondamentali

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

La Fondazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art.3 del presente statuto.

Art. 3 - Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi del 1° comma dell'art.5 D.Lgs. 117/17:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) del 1° comma dell'art.5 D.Lgs. 117/17

In particolare la Fondazione attua le attività sopra elencate come segue:

- promuove ed organizza manifestazioni, mostre, attività espositive, convegni, incontri e tutte quelle iniziative ed

eventi idonei a favorire un organico contatto tra la

Fondazione ed il Pubblico anche avvalendosi di prestazioni di

volontariato ed ogni altro servizio idoneo al raggiungimento

degli scopi dell'Ente;

- consente, agevola, promuove la consultazione e lo studio

delle opere letterarie e dei documenti donati da Gesualdo

Bufalino, che saranno catalogati ed ordinati secondo le

regole previste dai regolamenti nazionali e internazionali

della catalogazione bibliografica e archivistica;

- raccoglie informazioni, notizie e pubblicazioni in merito

alla figura e all'opera di Gesualdo Bufalino, e ne cura, in

modo idoneo e corrispondente alle sue ultime volontà, la

divulgazione anche mediante attività editoriale;

- diffonde la conoscenza del pensiero e dell'opera dello

scrittore e promuove attività di elevazione civile e

culturale;

- istituisce la biblioteca della Fondazione con compiti di

custodia, di conservazione e di catalogazione del patrimonio

librario e cartaceo donato da Gesualdo Bufalino;

- istituisce delle sezioni scientifiche sull'arte e sulla

cultura in stretta connessione con la figura e l'opera di

Gesualdo Bufalino.

Per il perseguimento dei suoi scopi di promozione civile e di

diffusione della conoscenza della figura e dell'opera di

Gesualdo Bufalino, la Fondazione:

- svolge attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente, organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa rispondente alle finalità istituzionali, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;

- delibera, in relazione alla riconosciuta rispondenza di particolari beni mobili o immobili alle finalità istitutive, l'acquisto, la locazione, l'usufrutto, di tali beni nei modi più opportuni, tra cui debbono intendersi specificatamente compresi l'acquisto della proprietà, l'accettazione di donazioni, di eredità, di usufrutti, di diritti di uso o altri, preve le necessarie autorizzazioni amministrative, la stipula di contratti di locazione, comodato, mandato ad amministrare, l'ottenimento di concessioni amministrative ed ogni e qualsiasi altro mezzo, atto o strumento che a giudizio degli organi della Fondazione, venga considerato opportuno o sufficiente al raggiungimento degli scopi;

- amministra i beni di cui sia proprietaria, locatrice, usufruttuaria, concessionaria o comunque posseduti o ceduti in comodato alla Fondazione, anche in modo da conservare o eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche, nonché ne gestisce l'attività;

- promuove intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri.

La Fondazione, inoltre, persegue finalità di solidarietà

sociale e le operazioni relative alla sua attività saranno

dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in

ragione delle loro condizioni economiche, sociali o familiari.

La Fondazione stipula ogni opportuno atto, contratto o

convenzione per svolgere, in via accessoria o strumentale al

perseguimento dei fini istituzionali, attività di

commercializzazione di beni servizi e ogni altra attività

idonea a supportare il perseguimento delle finalità

dell'ente.

Tutte le attività connesse od accessorie possono essere

svolte in quanto strumentali ai fini istituzionali, purché

non incompatibili con la natura di Fondazione e realizzate

nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 4 - Attività secondarie e sussidiarie

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di

interesse generale a condizione che esse siano secondarie e

strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel

rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tali attività saranno individuate dall'organo di

amministrazione che ne documenta il carattere strumentale

nella relazione di missione.

Art. 5 - Patrimonio

5.1.- Il Patrimonio sociale è costituito da:

beni immobili e mobili;

obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

donazioni, lasciti o successioni;

altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

5.2.- Il patrimonio potrà essere incrementato con:

acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili

pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;

sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento

degli scopi istituzionali;

contributi a destinazione vincolata.

5.3.- E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla

conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le

leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento

delle finalità della Fondazione.

Eventuali avanzi di gestione devono essere utilizzati solo

per la realizzazione di attività istituzionali.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo delle entrate di

cui all'art.6, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento

delle attività statutarie ai fini del perseguimento di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto,

utili o avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della

normativa vigente per gli enti del terzo settore, gli utili e

gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad

esse direttamente connesse.

Nel caso di cessione o comunque di dismissione di beni immobili, nel rispetto delle disposizione di cui agli artt.17 e 18 D.Lgs. 4 maggio 2001 N.207, la Fondazione previamente interpellerà il Comune di Comiso nei cui confronti in ogni caso riconosce un diritto di prelazione, a parità di condizioni.

Art. 6 - Mezzi finanziari

6.1.- La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private, ivi compresa l'erogazione annuale da parte del Comune di Comiso di una somma non inferiore a Euro sessantacinquemila (Euro 65.000,00);
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- raccolta di fondi ai sensi dell'art.7 del cd. Codice del Terzo Settore.

Art. 7 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Comitato Scientifico

d) l'Organo di Controllo e/o il Revisore legale dei conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art.30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dell'Organo di controllo e/o del Revisore legale.

Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore scientifico e ai componenti del Comitato scientifico è attribuita un'indennità di presenza pari a quella corrisposta ai consiglieri del Comune di Comiso. È previsto anche il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

I membri degli organi sociali della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque (5) giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei componenti del Consiglio stesso con voto segreto ed ha lo stesso periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto.

Le funzioni di Vice Presidente sono esercitate dal Sindaco pro-tempore del Comune di Comiso o da altro membro del consiglio di amministrazione designato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Comiso all'atto dell'insediamento di ogni nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 9 - Compiti del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando anche avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e adotta in

caso di urgenza ogni provvedimento, anche di competenza del Consiglio di Amministrazione, che ritenga opportuno, riferendo nel più breve termine al Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne dirige le discussioni e sovrintende alla verbalizzazione delle deliberazioni.

Il Presidente attua le linee guida impartite dal Consiglio ed è responsabile di organizzare e dirigere la Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci, anche per quanto riguarda l'assunzione della presidenza delle riunioni.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (CDA) costituito da cinque (5) è composto come segue:

- dal Sindaco pro-tempore del Comune di Comiso o in sua assenza, dall'assessore alla cultura;
- da un membro nominato dalla signora Giovanna Leggio Bufalino;
- da tre membri nominati dal Sindaco.

La signora Giovanna Leggio Bufalino, senza diritto di voto, assume vita natural durante la carica di Presidente onorario, che cessa con la sua morte. In caso di incapacità, dimissioni, decesso o per qualsiasi altra causa del membro nominato dalla signora Giovanna Leggio Bufalino, gli subentra

il componente precedentemente designato dalla stessa all'atto dell'insediamento con possibilità di modifica.

In caso di incapacità, dimissioni, decesso, o cessazione per qualsiasi altra causa dei componenti nominati dal Sindaco, lo stesso nomina i nuovi componenti scegliendoli tra una lista di nomi proposta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i consiglieri rimangono in carica per l'intera durata del mandato, salvo che sopravvengano cause di decadenza, di ineleggibilità o di incompatibilità di cui ai punti seguenti.

In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti a cura del soggetto che li ha nominati.

Qualora venisse meno la maggioranza del CDA, lo stesso si intende decaduto.

Art. 11 - Cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, e, se nominati, decadono, coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità:

- Amministratori e personale delle imprese con le quali la Fondazione intrattiene rapporti commerciali o patrimoniali;
- Chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art.2382

del Codice Civile.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio accerta l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

I consiglieri che senza giustificato motivo risultino assenti per tre (3) sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica e verranno sostituiti in conformità ai criteri di cui all'art.10. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, su proposta del Presidente, che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento stesso.

In caso di decadenza, dimissioni o cessazione di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni, la decadenza o la cessazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 12 - Convocazione e delibere CDA

La Convocazione della prima adunanza di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione verrà effettuata dal Vicepresidente, il Sindaco pro-tempore di Comiso, quale membro di diritto.

Il CDA è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o comunque che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due Consiglieri e comunque almeno due (2) volte l'anno per approvare il bilancio e per definire la programmazione economico gestionale dell'anno successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno cinque (5) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

In via d'urgenza, il CDA può essere convocato con preavviso di sole ventiquattro (24) ore.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione dei partecipanti. In tal caso, devono essere assicurate anche la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in detta ipotesi la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le riunioni sono valide quando vi intervengono la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti, ad eccezione per le seguenti

deliberazioni per le quali occorrono la presenza ed il voto

favo-revole di almeno tre (3) Consiglieri:

- le variazioni dello statuto quando non siano dovute a

prescrizione di legge o delle autorità di controllo;

- qualsiasi atto di straordinaria amministrazione e, fra

essi, in particolare:

- la acquisizione di beni immobili, l'acquisizione di

investimenti in titoli, nonché l'assunzione di qualsiasi

impegno di spesa di valore superiore a Euro cinquantamila

Euro 50.000,00);

- la dismissione di beni immobili, nel qual caso occorre

indicare in delibera oltre alle motivazioni, la utilità della

operazione e l'eventuale reinvestimento;

- il rilascio di ipoteche, pegni, fideiussioni o avalli,

anche nel caso in cui tali atti siano posti in essere a

garanzia di prestiti o obbligazioni assunti dalla Fondazione;

- qualsiasi atto di disposizione, a qualsiasi titolo ed in

qualsiasi forma attuato, degli immobili della Fondazione;

- la stipulazione, la modificazione ovvero la cessazione di

convenzioni di servizio;

- la stipulazione, la modificazione ovvero la cessazione

delle convenzioni di servizio con il Comune di Comiso nonché

con qualsiasi altro ente pubblico qualora tali convenzioni

prevedano obbligazioni delle parti ulteriori rispetto a

quelle già dovute in base a prescrizione di legge;

- lo scioglimento della Fondazione, la messa in liquidazione della stessa e la nomina dei liquidatori ai sensi del successivo art.18.

Le votazioni avvengono per appello nominale o, in caso di particolari esigenze di riservatezza e su indicazione del Presidente, con voto segreto.

Le deliberazioni relative a questioni concernenti valutazioni sulla persona debbono essere prese sempre con voto segreto.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, anche persone estranee al Consiglio od esperti al fine di fornire chiarimenti o comunicazioni relativi agli argomenti da trattare, l' intervento deve intendersi a titolo meramente consultivo e senza diritto di voto.

Art. 13 - Redazione verbali

Di ogni seduta deve essere redatto regolare verbale di norma a cura di un segretario. Ogni Consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una breve sintesi delle proprie dichiarazioni rilasciate in sede di discussione.

Il verbale della seduta precedente verrà approvato all'inizio di ogni nuova seduta ed, ove possibile, potrà anche essere approvato seduta stante ed immediatamente trascritto sull'apposito libro, con firma in calce del Presidente e del

segretario.

Art. 14 - Compiti del CDA

Il CDA è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo adempie ai seguenti compiti:

- accetta o respinge le dimissioni dei Consiglieri;
- approva ogni eventuale regolamento;
- delibera le modifiche allo statuto, compreso lo scioglimento della Fondazione, da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;
- delibera in merito ai programmi ed ai regolamenti della Fondazione;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- delibera in merito al conto consuntivo annuale ed al bilancio preventivo annuale;
- assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal CCNL di categoria e dalle leggi vigenti e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri di ordinaria amministrazione al Presidente anche con la facoltà di subdelega; può nominare procuratori per

determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e professionisti.

Art. 15 - Esercizio Sociale - Bilancio

La Fondazione, nei casi previsti dalla legge, redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate della Fondazione risultino essere inferiori ad Euro un milione (Euro 1.000.000,00) o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Art. 16 - Organo di controllo e Revisore legale dei conti

L'organo di controllo è composto da un Revisore dei conti o da un Collegio di Revisori composto da tre (3) membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

All'organo di controllo si applica quanto previsto negli artt.30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

All'Organo di controllo spetta anche l'azione della revisione legale dei conti.

Art. 17 - Norme sul Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione si avvale di un Comitato scientifico, composto da tre (3) membri, riconosciuti per la loro attività in ambito scientifico, artistico e culturale.

La direzione del Comitato scientifico è affidata vita natural durante al prof. Nunzio Zago, il quale rimarrà in carica finché vorrà o potrà. In caso di dimissioni, di decesso o di cessazione per qualsiasi altra causa del prof. Nunzio Zago, il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza il Direttore del Comitato scientifico.

La nomina dei componenti avviene su proposta del Direttore scientifico che presenta al Consiglio di Amministrazione una lista di nomi riconosciuti per la loro attività in ambito scientifico, artistico e culturale. Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza i componenti del Comitato scientifico.

I componenti durano in carica quattro (4) anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato scientifico predispone programmi di lavoro e di organizzazione ed esprime pareri sugli argomenti e le iniziative che il Consiglio di Amministrazione sottopone al suo esame.

Art. 18 - Norme sulla devoluzione del patrimonio

Ai sensi dell'art.9 del Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo

sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 19 - Norme generali

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale della Fondazione. Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Le disposizioni del presente Statuto saranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 agosto 2017 n.117.

Giuseppe Digiacomo, Samuele Tomasi

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. sette marzo 2005 n.82 e che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.
Bollo assolto ai sensi del decreto 22.2.2007 mediante M.U.I.